

**Trib. Pisa 20 settembre 2021  
(sull'azione revocatoria  
ordinaria esercitata in sede  
fallimentare)**

**N. R.G.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.  
Corinna Beconi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.  
promossa da:

Fallimento \_\_\_\_\_, attore, con avv.

contro

\_\_\_\_\_, convenuta, con avv.

E contro

\_\_\_\_\_, convenuta, con avv.

RRR

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del \_\_\_\_\_:

**conclusioni di parte attrice:** "in via istruttoria: ordine di esibizione, ammissione prove orali e ammissione di ctu estimativa; *in tesi: dichiarare la simulazione dell'atto di cessione di quote del \_\_\_\_\_, ai rogiti Dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto in data \_\_\_\_\_ presso il Registro delle Imprese, con il quale \_\_\_\_\_ cedeva alla Signora \_\_\_\_\_ la*

partecipazione totalitaria detenuta nella società \_\_\_\_\_ al prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ e per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia [...];  
in

ipotesi: dichiarare l'inefficacia nei confronti della Curatela di Fallimento "\_\_\_\_\_", e quindi revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 L.F. ed agli artt. 2901 e ss. c.c., l'atto di cessione di quote del \_\_\_\_\_, ai rogiti Dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto in data \_\_\_\_\_ presso il Registro delle Imprese, con il quale \_\_\_\_\_ cedeva alla Signora \_\_\_\_\_ la partecipazione totalitaria detenuta nella società \_\_\_\_\_ al prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ con ogni consequenziale provvedimento di legge o di ragione, anche con ordine al competente Registro delle Imprese di trascrizione e/o annotazione della sentenza; in ogni caso: 1. condannare, occorrendo la sig.ra \_\_\_\_\_ la restituzione alla Curatela del Fallimento "\_\_\_\_\_" della partecipazione detenuta in \_\_\_\_\_; 2. Ordinare alla società a responsabilità limitata \_\_\_\_\_ [...] di procedere senza indugio all'annotazione sul libro soci e/o al competente Registro delle Imprese dell'avvenuta variazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio".

**conclusioni di parte convenuta \_\_\_\_\_:** "in via istruttoria per l'ammissione di capitoli a prova contraria; nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio esplicitate negli atti di causa; con vittoria di spese e onorari di lite"

**conclusioni di parte convenuta** \_\_\_\_\_: “accertare il difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ in relazione alle domande tutte dispiegate da parte attrice e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande tutte dispiegate da parte attrice; condannare il Fallimento \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese e degli onorari di lite”.

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il \_\_\_\_\_, il curatore del fallimento “\_\_\_\_\_” (sentenza \_\_\_\_\_) conveniva in giudizio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sulle antescritte conclusioni ed allegava: che con atto di cessione di quote del \_\_\_\_\_, iscritto al RI il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

aveva ceduto a \_\_\_\_\_ la partecipazione totalitaria detenuta nella \_\_\_\_\_ al prezzo di € \_\_\_\_\_; che il pagamento non risulta avvenuto nell’atto notarile; che alla richiesta del curatore, \_\_\_\_\_ esibiva le quietanze solo in copia; che il valore attribuito alle quote era irrisorio perché dai bilanci depositati \_\_\_\_\_ risultava avere un patrimonio netto di € \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_; che \_\_\_\_\_ aveva tra i beni di proprietà anche 5 unità immobiliari iscritte a bilancio al valore di € \_\_\_\_\_; che l’atto appariva

frutto di accordo simulato teso a evitare le conseguenze sul patrimonio del fallimento di \_\_\_\_\_, infatti fino al \_\_\_\_\_ era amministratore unico, oltre che socio, di \_\_\_\_\_, già amministratore anche di \_\_\_\_\_ poi amministrata dal padre della convenuta, \_\_\_\_\_; che comunque l'atto di cessione di quote era atto revocabile ai sensi dell'art. 66 lf; che alla data del \_\_\_\_\_ aveva un deficit patrimoniale di € \_\_\_\_\_ e già dal \_\_\_\_\_ aveva smesso di pagare le rate del leasing immobiliare, inoltre aveva maturato debiti per gli anni di imposta anteriori al \_\_\_\_\_ superiori a € \_\_\_\_\_; che quindi erano provati sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo e la consapevolezza del terzo quanto al pregiudizio.

Si costituiva \_\_\_\_\_ ed eccepiva: che non esistevano rapporti di comunanza e/o parentela con i soci della \_\_\_\_\_, i fratelli \_\_\_\_\_; che non era provata l'esistenza del pregiudizio né la consapevolezza; che il prezzo pagato per le quote era congruo ove preso in esame oltre che il patrimonio anche il passivo della società.

Si costituiva \_\_\_\_\_ ed eccepiva: il difetto di legittimazione passiva; l'estraneità alla compravendita della partecipazione rappresentativa del proprio capitale sociale.

La causa è stata istruita con documenti.

La curatela del fallimento (Tribunale di Pisa sentenza \_\_\_\_\_) di \_\_\_\_\_ chiede che, accertata la

simulazione, venga dichiarata la nullità o in subordine l'inefficacia dell'atto di cessione (\_\_\_\_\_ registrato il \_\_\_\_\_) delle quote sociali della \_\_\_\_\_ detenute dalla fallita e cedute ad \_\_\_\_\_ al prezzo nominale di € \_\_\_\_\_.

Le azioni di simulazione e quella revocatoria possono essere proposte in un medesimo giudizio anche in via, come in questo caso, subordinata, con la conseguenza che deve valutarsi prima la possibilità di accogliere la domanda posta in via principale.

I terzi attualmente o potenzialmente pregiudicati (artt. 1415, comma 2 e 1416, comma 2, cc) dalla simulazione sono legittimati ad agire con l'azione di simulazione.

Nel caso per cui è processo agisce la curatela del fallimento della società \_\_\_\_\_, cedente quote sociali di sua proprietà; non vi è dubbio che il curatore in rappresentanza della massa dei creditori è legittimato ad agire per far dichiarare la simulazione dell'atto impugnato, oltre che per ottenerne la revoca, sul presupposto che l'atto che si afferma simulato abbia pregiudicato i loro diritti.

Integra tale condizione la diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore che renda più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che l'atto negoziale sia stato soltanto apparente (Cass. 13345/2015).

L'atto di cessione di quote del \_\_\_\_\_ è redatto nella forma di scrittura privata con firme autenticate, vi si dichiara che \_\_\_\_\_ è l'unico socio di \_\_\_\_\_ e cede l'intera e totalitaria partecipazione

sociale, che il prezzo (€ \_\_\_\_\_)

pari al valore nominale delle quote cedute è stato corrisposto prima dell'atto.

\_\_\_\_\_, ultimo bilancio d'esercizio del \_\_\_\_\_ depositato il \_\_\_\_\_ (cfr. visura camerale doc.7 attore), veniva messa in liquidazione nel marzo \_\_\_\_\_ per volontà dei soci e dopo due anni veniva dichiarato il fallimento.

Nel dettaglio della bozza di stato passivo versata in atti è agevole verificare l'anteriorità (dal \_\_\_\_\_ e seguenti) dei crediti insinuati rispetto all'atto di cessione delle quote (\_\_\_\_\_).

Con la cessione delle quote della \_\_\_\_\_, proprietaria di vari beni immobili (valore iscritto nel bilancio \_\_\_\_\_ alla voce immobilizzazioni materiali per oltre € \_\_\_\_\_, valore patrimonio netto € \_\_\_\_\_, cfr. doc. 4 attore), Cassiopea è rimasta proprietaria di una serie di beni mobili valutati nell'inventario redatto dall'IVG il \_\_\_\_\_ in complessivi € \_\_\_\_\_; questo a fronte di oltre € \_\_\_\_\_ insinuati al passivo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi e accessori, quindi ha oggettivamente ridotto l'entità dei beni posti a garanzia della sua responsabilità patrimoniale.

È accertata, quindi, la conoscenza da parte degli amministratori e dei soci dello stato di dissesto finanziario e può ritenersi provata la conseguente consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori posto in essere in data successiva alla formazione dei crediti con l'atto di cui si chiede l'accertamento della simulazione o la revoca.

Verificata l'anteriorità del credito, è irrilevante valutare l'onerosità dell'atto di disposizione posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito (*ex multis* Cass.14081/2018).

Va rilevato, peraltro, che nell'atto di cessione delle quote non viene specificato alcun criterio per la determinazione del prezzo ma questo viene indicato pari al mero valore nominale delle stesse; è vero che nelle compravendite di partecipazioni di società non quotate in borsa non esiste in termini assoluti un

“giusto” prezzo della partecipazione sociale che esprima esattamente il suo valore o un criterio assoluto per determinarlo, ma è altrettanto vero che ci si debba riferire, quanto meno come criterio di base, al valore del patrimonio netto di una società, nel nostro caso € \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (doc.5 attore) non variato nel bilancio al \_\_\_\_\_ (cfr. doc.4 attore), oltre ad osservare che \_\_\_\_\_ era stata ricapitalizzata per € \_\_\_\_\_, esponeva altre riserve per € \_\_\_\_\_ e che la variazione di € \_\_\_\_\_ dei debiti nell'esercizio \_\_\_\_\_ è derivata dall'acquisto di un bene immobile per € \_\_\_\_\_, come esposto sotto la voce immobilizzazioni materiali (cfr. nota integrativa bilancio \_\_\_\_\_); posto quanto sopra, pur non essendo stata disposta in causa ctu per la determinazione del valore delle quote, può ritenersi che il prezzo indicato al mero valore nominale non sia congruo.

Inoltre, non c'è prova in atti del pagamento della cessione delle quote, non valendo a questo scopo nei confronti della curatela le copie delle quietanze (asseritamente) rilasciate dal fallito ancora *in bonis*, ma essendo necessaria la prova documentale da darsi con strumenti finanziari tracciabili. Le



quietanze prodotte, invece, riportano l'indicazione delle somme che si affermano versate in contanti di € \_\_\_\_\_ per ciascuna rata, in violazione dell'art.49 dlgs 231/2007 di attuazione della direttiva 2006/70/CE nel testo vigente ex art.12 d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 276 che vietava il trasferimento di denaro contante ... effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

La consapevolezza nel terzo del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori con l'atto dispositivo - richiesta dall'art. 2901, comma 1 n. 2, cc -, stante la probabile non onerosità dell'atto o comunque, quantomeno, la ridotta onerosità, va valutata con minor rigore. Emergono dalle visure storiche in atti rapporti tra gli amministratori delle due società, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, socio di \_\_\_\_\_, era amministratore di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al maggio \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ da aprile \_\_\_\_\_ al giugno \_\_\_\_\_, data in cui viene messa in liquidazione; mentre nell'amministrazione di \_\_\_\_\_ nel giugno \_\_\_\_\_ subentra \_\_\_\_\_, padre della convenuta (fatto non contestato); inoltre il passaggio dei diritti amministrativi alla convenuta cessionaria delle quote di \_\_\_\_\_ pare avvenuto in data anteriore alla cessione: dal verbale di assemblea del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio di esercizio al \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ (doc.5 attore) risulta l'approvazione del bilancio da parte dei soci \_\_\_\_\_, socia per l'80%, e \_\_\_\_\_, socia per il 20%; dopo l'atto di cessione di quote del \_\_\_\_\_ veniva iscritta come socio unico il \_\_\_\_\_ e nel corso del \_\_\_\_\_ veniva depositato (\_\_\_\_\_) il bilancio di esercizio \_\_\_\_\_, depositata (\_\_\_\_\_) comunicazione di atto di trasferimento quote e comunicazione dell'elenco soci,

depositati ( \_\_\_\_\_ ) i bilanci di esercizio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; questa attività di sistemazione e aggiornamento dei depositi al RRII è avvenuta dopo il cambio di amministratore e in seguito alla modifica della compagine sociale ed è certamente stata funzionale a rendere indipendente la vita e il patrimonio di \_\_\_\_\_ dalle sorti di \_\_\_\_\_. Non può negarsi la consapevolezza del terzo cessionario del pregiudizio che l'atto di cessione recava ai creditori di \_\_\_\_\_.

Conclusivamente può essere accolta la domanda di revoca dell'atto qui contestato, mentre non è stata raggiunta la prova quanto alla simulazione, cioè dell'apparenza dell'atto.

Nei confronti di \_\_\_\_\_, terza rispetto al negozio di cui è dichiarata l'inefficacia, la citazione vale come denuncia della lite e sarà onere del legale rappresentante di \_\_\_\_\_ fare le necessarie comunicazioni al competente Registro delle Imprese: la natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocazione (SS.UU. 30416/2018) fa sì che la sentenza produca effetti soltanto dal passaggio in giudicato *ex nunc*, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

Le spese processuali, esclusa la fase istruttoria non tenuta, seguono la soccombenza.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela del fallimento di \_\_\_\_\_ dell'atto di cessione di quote di \_\_\_\_\_ tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- condanna \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese legali

a favore della curatela del fallimento di \_\_\_\_\_ che liquida in € \_\_\_\_\_ per compensi, € \_\_\_\_\_ per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge;

- compensa le spese tra la parte attrice e la convenuta

\_\_\_\_\_  
▪ Pisa, 20 settembre 2021

IL GIUDICE

*dott. Corinna Beconi*